

LEGGE 25 luglio 2003 n.101
REPUBBLICA DI SAN MARINO
Disposizioni di tutela penale dei diritti degli animali

Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 25 luglio 2003.

Art.1

Nel Codice Penale, dopo l'articolo 282, è aggiunto il seguente articolo:

"Art.282 bis

Maltrattamento e abbandono di animali

E' punito con l'arresto di secondo grado o con la multa chiunque sottopone gli animali a strazio o sevizie o a comportamenti e fatiche insopportabili per le loro caratteristiche anche etologiche, ovvero senza necessità li uccide, o li detiene in condizioni incompatibili con la loro natura o particolarmente disagiate, omette di custodirli oppure li abbandona. Qualora il maltrattamento sia compiuto con mezzi particolarmente dolorosi, quale modalità del traffico, del commercio, del trasporto, dell'allevamento, della mattazione o di uno spettacolo di animali, o se causa la morte dell'animale, il colpevole è obbligato, oltre alla pena dell'arresto di secondo grado o della multa, alla pubblicazione a sue spese della sentenza di condanna su un giornale sammarinese e su un quotidiano di Stato estero diffuso nel territorio della Repubblica e nelle regioni finitime. Alla condanna consegue altresì la confisca degli animali oggetto del maltrattamento, salvo che appartengano a persone estranee al reato. In caso di recidiva, si applica al colpevole anche l'interdizione di terzo grado dall'esercizio dell'attività di commercio, di trasporto, di allevamento, di mattazione o di spettacolo di animali.

E' punito con l'arresto di secondo grado o con la multa, congiuntamente all'interdizione di primo grado dall'esercizio dell'attività commerciale o di servizio, chiunque organizza o partecipa attivamente a spettacoli o manifestazioni che comportino strazio o sevizie per gli animali. In caso di morte dell'animale o di recidiva, oltre alla pena dell'arresto di secondo grado o della multa, si applica al colpevole l'interdizione di quarto grado dall'esercizio dell'attività svolta.

Qualora i fatti di cui ai commi precedenti siano commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine la pena dell'arresto di secondo grado è applicata congiuntamente alla pena della multa.

E' punito con l'arresto di primo grado o con la multa chiunque servendosi delle comunicazioni sociali descrive, illustra, rappresenta o riproduce azioni di maltrattamento degli animali, in forme e modalità tali da incentivarne, anche indirettamente, la pratica.

Art.2

E' abrogato il n.2 dell'articolo 282 del Codice Penale.

E' abrogato il n. 3 del primo comma dell'articolo 255 del Codice Penale.

Art.3

Il n.3 dell'articolo 282 del Codice Penale è sostituito dal seguente:

"3) servendosi delle comunicazioni sociali descrive, illustra, rappresenta o riproduce le azioni indicate nel numero precedente".

La rubrica dell'articolo 282 del Codice Penale è sostituita dalla seguente:

"Atti indecenti e turpiloquio".

La rubrica dell'articolo 255 del Codice Penale è sostituita dalla seguente:

"Omessa custodia di autoveicoli e detenzione abusiva di animali".

Art.4

La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Data dalla Nostra Residenza, addì 29 luglio 2003/1702 d.F.R

I CAPITANI REGGENTI

Pier Marino Menicucci – Giovanni Giannoni

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

Loris Francini

Clausola di esclusione della responsabilità

La Segreteria di Stato per gli Affari Interni ha istituito questo server per consentire al pubblico un più ampio accesso all'informazione relativa alle iniziative del Consiglio Grande e Generale.

L'obiettivo perseguito è quello di fornire un'informazione tempestiva e precisa. Qualora dovessero essere segnalati degli errori, l'editore provvederà a correggerli.

La Segreteria di Stato per gli Affari Interni non assume alcuna responsabilità per quanto riguarda il materiale contenuto nel sito. Tale materiale:

è costituito da informazioni di carattere esclusivamente generale che non riguardano fatti specifici relativi ad una persona o un organismo determinati;

non è sempre necessariamente esauriente, completo, preciso o aggiornato;

è talvolta collegato con siti esterni sui quali i servizi della Segreteria di Stato per gli Affari Interni non ha alcun controllo e per i quali non assumono alcuna responsabilità;

non costituisce un parere di tipo professionale o giuridico (per una consulenza specifica, è necessario rivolgersi sempre ad un professionista debitamente qualificato).

Va ricordato che non si può garantire che un documento disponibile online riproduca esattamente un testo adottato ufficialmente. Pertanto solo la legislazione, pubblicata dalla Segreteria di Stato per gli Affari Interni nelle edizioni su carta del Bollettino Ufficiale è considerata autentica.

L'Istituzione non assume alcuna responsabilità in merito agli eventuali problemi che possono insorgere per effetto dell'utilizzazione del sito o di eventuali siti esterni ad esso collegati.

La presente clausola di esclusione della responsabilità non ha lo scopo di eludere il rispetto di requisiti prescritti dalle legislazioni nazionali vigenti, nè di escludere la responsabilità nei casi per i quali essa non può essere esclusa ai sensi delle legislazioni nazionali.